

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-95 del 10/01/2019
Oggetto	Variante non sostanziale della concessione PRPPA3193 di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Cedra in località Selvanizza nel comune di Palanzano (PR). Utente: Troticoltura "Il Giardino".
Proposta	n. PDET-AMB-2019-105 del 09/01/2019
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci GENNAIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale n.2012/2013 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico)
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;

- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001) e la delega di cui alla nota prot. num. PG.2019.1828 del 08.01.2019;

PREMESSO CHE

- con Determina 6843/2015 è stata rilasciata la variante sostanziale alla concessione per l’impianto sito in località Salvanizza nel comune di Palanzano (PR) alla Ditta Troticoltura Val Cedra per una portata massima di 950 l/s, una portata media di 755 l/s ed un volume massimo prelevato di 23.811.840 mc/anno, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale e nella DGR n. 1020/2015 fino al 31/12/2021 (cod. sisteb PRPPA3193);
- con DGR 1020/2015 è stata conclusa la valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni in merito al progetto riguardante la variante sostanziale alla concessione di derivazione idrica ad uso “itticoltura” per l’impianto sito in località Salvanizza nel comune di Palanzano (PR) per una portata massima di 950 l/s, una portata media di 755 l/s ed un volume massimo prelevato di 23.811.840 mc/anno;
- con Determina n. 209/2018 è stato assentito alla Ditta TROTICOLTURA “IL GIARDINO” di Pasquali Alessandro, c.f. PSQLSN74P19E463F, P.IVA. 01021500457, qualità di nuovo proprietario dell’allevamento ittico, il cambio di titolarità della concessione in oggetto;
- con istanza registrata agli atti con num. Prot. 1739/2017 del 21.02.2017 la ditta TROTICOLTURA “IL GIARDINO” di Pasquali Alessandro, c.f. PSQLSN74P19E463F, P.IVA. 01021500457 ha richiesto la variante non sostanziale della concessione suindicata,

ESAMINATA l’istanza di variante presentata, da cui si evince che:

- il concessionario richiede l'utilizzo della risorsa idrica anche a scopo idroelettrico sfruttando il flusso di restituzione al corpo idrico senza alcuna variazione delle opere di presa e delle quantità idriche prelevate, mantenendo l'ubicazione delle opere di presa e di restituzione e l'utilizzazione a scopo "itticoltura";
- i dati di sintesi dell'impianto idroelettrico sono:
 - salto idraulico medio 8,60 m;
 - portata massima derivabile 0,950 mc/sec;
 - portata media derivabile 0,755 mc/sec;
 - potenza nominale media annua 63,7 kW;
 - producibilità annua: 502.180 kWh;
- il corpo idrico interessato è il Torrente Cedra (011803000000 1 ER), che secondo il Piano di Gestione Distrettuale è caratterizzato da uno stato ecologico "Buono" e da uno stato chimico "buono" dal piano di Gestione, l'obiettivo da raggiungere sia per lo stato ecologico sia per lo stato chimico è "Buono al 2015"; il corpo ed è soggetto a pressioni dovute agli impianti idroelettrici ed ad impatti dovuti ai cambiamenti idrologici;

DATO ATTO CHE:

- il procedimento istruttorio è risultato alquanto complesso in quanto ha implicato valutazioni, verifiche e controlli in merito:
 - al rispetto delle prescrizioni di cui alla determina di concessione n. 6843/2015 e alla DGR n.1020/2015;
 - alle attività di monitoraggio quali-quantitativo al fine di ottenere il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato;
 - alle modifiche progettuali apportate rispetto a quanto valutato in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale;

- l'intervento proposto dal richiedente ha ottenuto il rilascio del nulla osta idraulico con prescrizioni da parte dell'Agenzia di Protezione Civile, acquisito da ARPAE con PGDG/2017/7403 DEL 12/07/2017;

VISTO CHE :

- con nota registrata agli atti di ARPAE DT con num. prot. PGDG.2018.9363 del 26.06.2018 il servizio VIPSA della REGIONE EMILIA ROMAGNA, acquisiti i pareri da ARPAE SEZ. di PARMA e STRAAAF RER ha comunicato che:
 - le prescrizioni n. 8, 9, 10 di cui alla DGR. 1020/2015 possano essere ritenute ottemperate;
 - per quanto riguarda le modifiche progettuali proposte, le variazioni richieste non producono impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a screening;
- con nota registrata agli atti di ARPAE DT con num. prot. PGDG.2018.9363 del 26.06.2018 il richiedente ha presentato presso il Servizio Regionale competente in materia di risorsa idrica per l'approvazione il materiale inerente i programmi di monitoraggio di cui alla prescrizione n.6 e n. 13 della DGR. 1020/2015;
- con nota registrata agli atti di ARPAE DT con num. prot. PGDG.2018.16729 del 26.11.2018 il servizio VIPSA della REGIONE EMILIA ROMAGNA, acquisito il parere del Servizio STRAAAF – RER, ha comunicato che le prescrizioni n. 6 e n. 13 della DGR 1020/2015 sono state ottemperate dal richiedente e che il suddetto servizio regionale competente in materia di risorsa idrica ha approvato le proposte in merito al monitoraggio qualitativo e quantitativo valutandole adeguate e prescrivendo che la scrittura privata tra la ditta Trocoltura il Giardino e il Concessionario dell'utenza in destra idraulica del T. Cedra venga integrata prevedendo la possibilità di lettura giornaliera dei livelli misurati al fine di permettere una gestione coordinata delle derivazioni nel pieno rispetto delle condizioni di concessione,

fermo restando che i dati provenienti dai monitoraggi dovranno essere trasmessi dalla Ditta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, accompagnati da una relazione di sintesi;

- con nota registrata agli atti con num. prot. PGDG.2017.7403 del 12.07.2017 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile:
 - ha evidenziato in base alla documentazione fornita dal richiedente che:
 - i manufatti di captazione già esistenti non sono stati modificati;
 - il punto di restituzione si trova nella medesima posizione del precedente manufatto;
 - la traversa esistente, funzionale alla captazione, ha bisogno di manutenzione;
 - ha rilasciato l'autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 con prescrizioni riportate all'art. 6 del disciplinare di concessione allegato alla presente indicando in particolare che:
 - il manufatto di restituzione dovrà essere costruito senza modificare l'attuale stato di fatto del corso d'acqua in oggetto;
 - saranno a carico della ditta richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime delle acque del Torrente Cedra in dipendenza della autorizzazione idraulica;
- a seguito della nota registrata con num. prot. PGDG.2017.7073 del 15.05.2018 inviata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile, nell'ambito dell'iter di rinnovo della concessione idroelettrica in destra idraulica del T. Cedra e della richiesta di riscontro da parte di ARPAE num. prot. PGDG/2018/0013507, il proponente ha inviato una comunicazione acquisita agli atti di ARPAE con num. prot. PGDG/2018/13997 del 08/10/2018 con la quale ha trasmesso copia dell'accordo stipulato con il concessionario del prelievo in destra idraulica regolante la ripartizione dei costi di manutenzione sulla

traversa esistente, opera funzionale ad entrambe le derivazioni, secondo modalità riportate all'art. 6 del disciplinare di concessione allegato alla presente;

OSSERVATO CHE:

- l'art. 7 della Delibera n.3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Po indica che per istanze presentate successivamente al 12.01.2016 ed entro la data di entrata in vigore della stessa, si applica la "Direttiva Derivazioni" nella versione di cui alla Delibera n.8 del 2015 dell'Autorità di Bacino del Po;
- l'art. 5 della Delibera 8/2015 dell'Autorità di bacino indica che l'applicazione della "Direttiva derivazioni" è inerente solo alle istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadente nel territorio di competenza;
- la sezione 3.2. dell'Elaborato "Aspetti metodologici e procedurali" dell'edizione della "Direttiva Derivazioni" di cui alla Delibera 8/2015 indica che solo le istanze di variante di concessione con aumento della pressione idrologica sul corpo idrico sono soggette alla valutazioni prevista per le nuove derivazioni;
- gli effetti della derivazione e delle opere di presa e di restituzione sono stati valutati:
 - durante l'iter procedurale che ha condotto alla DGR 1020/2015, all'interno del quale:
 - sono stati considerati gli impatti sull'asta fluviale interessata ed in particolare in merito alla pressione idrologica si è tenuto conto della presenza dell'impianto idroelettrico in destra idraulica sia del rilascio idrico da parte della Centrale ENEL immediatamente a monte;
 - sono state prescritte opportune attività di monitoraggio quali-quantitativo sulla risorsa idrica e modalità di regolazione della derivazione a tutela del diritto pregresso di altre derivazioni ad uso idroelettrico;

- durante l'iter attivato dall'istanza di variante che ha condotto all'esclusione di assoggettamento ad ulteriore procedura per le varianti proposte come da nota PGDG.2018.9363 del 26.06.2018 del Servizio VIPSA della Regione;
- durante l'iter per la valutazione della compatibilità idraulica delle opere da parte dell'Agenzia di protezione Civile, che ha condotto al rilascio del nullaosta idraulico acquisito agli atti di ARPAE con num. prot. PGDG.2017.7403 del 12.07.2017;

VERIFICATO CHE in base alla documentazione presente agli atti e alle attività istruttorie eseguite le aree interessate dalla opere ricadono all'interno di aree private;

VALUTATO CHE:

- in base alla nota del Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna e all'autorizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui sopra, le varianti proposte rientrano nei casi previsti dall'art. 31 del RR. 41/2001 di variante non sostanziale;
- l'intervento in oggetto non comporta un aumento di prelievo e non comporta la creazione di un nuovo tratto di corso idrico naturale sotteso dalla derivazione, in quanto il turbinamento avviene su aree private ricadenti nell'ambito di un tratto del corso d'acqua già sotteso dalla derivazione esistente tramite opere di presa e restituzione la cui ubicazione non è variata;
- la pressione idrologica sul corpo idrico di interesse non ha subito variazioni in aumento in quanto né lo scenario dei prelievi, singoli e cumulati, ivi afferenti e già assentiti né lo scenario di sottensione non sono mutati e quindi il procedimento in oggetto non rientra nei casi di applicazione della "Direttiva Derivazioni";
- di confermare le prescrizioni già stabilite con la DGR 1020/2015 dal punto di vista dello stato ambientale del corpo idrico e cioè:
 - che il prelievo in oggetto sia subordinato al mantenimento dello Stato Complessivo BUONO del corpo idrico 0118030000001ER, stante le risultanze dei monitoraggi di cui alla DGR 1020/2015;

- che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/06, qualora risulti inficiato il mantenimento degli obiettivi previsti dal piano di Gestione, si potranno disporre prescrizioni alla concessione di derivazione, con riferimento principalmente ai prelievi e ai rilasci e/o predisporre la revoca,
- che, qualora dagli esiti dei monitoraggi si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell'ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni di funzionamento dell'impianto, con riferimento ai prelievi e ai rilasci;
- che, l'attivazione del prelievo è subordinato all'ottenimento della variante all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali/ AUA di cui al DPR n. 59/2013 da parte della competente autorità;

VISTO CHE:

- ai sensi dell'art. 31 comma 4 del Regolamento Regionale 41/2001 le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12 del medesimo regolamento;

RITENUTO CHE:

- in ottemperanza a quanto indicato dal servizio regionale STRAAAF, prima dell'attivazione del prelievo, relativamente alle prescrizioni 6 ed 13 di cui alla DGR 1020/2015, la scrittura privata tra la ditta Trotiltura il Giardino e il Concessionario dell'utenza in destra idraulica lungo il T. Cedra venga integrata prevedendo la possibilità di lettura giornaliera dei livelli misurati al fine di permettere una gestione coordinata delle derivazioni nel pieno rispetto delle condizioni di concessione, fermo restando che i dati provenienti dai monitoraggi dovranno essere trasmessi dalla Ditta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, accompagnati da una relazione di sintesi, dandone comunicazione agli altri enti coinvolti;

- l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto idroelettrico debba essere assoggettato all’integrazione della scrittura privata di cui al punto precedente;
- i lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico debbano essere conclusi e realizzati entro 24 mesi dalla data di adozione del presente atto ovvero entro le tempistiche indicate da ogni altro autorizzazione necessaria qualora i termini indicati non coincidessero;
- l’inizio dei lavori sarà subordinato alla conferma del nullaosta idraulico da parte dall’ente competente; a tal fine il concessionario dovrà presentare presso l’Agenzia di Protezione civile il progetto esecutivo dell’intervento e del progetto di cantierizzazione e la documentazione inerente l’installazione dei dispositivi per il monitoraggio in area demaniale;
- prima dell’inizio dei lavori il concessionario dovrà ottenere anche la concessione per l’occupazione di aree afferenti al Demanio Idrico interessate dalla cantierizzazione dell’intervento o indotte da modifiche non sostanziali apportate alle opere o al tracciato di condotte, cavidotti e linee aeree in fase di progettazione esecutiva o derivanti dall’installazione dei dispositivi per le attività di monitoraggio;
- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), debba essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura di 0,46 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e 0,74 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile);
- da punto di vista dei quantitativi, la derivazione in oggetto dovrà essere modulata in modo tale :
 - a. da esercitare il prelievo fino a 95 l/s, quantitativo già oggetto della concessione originaria;
 - b. che, per quantitativi di prelievo superiori ai 95 l/s, garantire il diritto al prelievo fino ad una portata massima di 6.000 l/s alla derivazione in dx idraulica del Torrente Cedra ad uso idroelettrico codice SISTEB RE06A0075, prescrizione già prevista dalla DGR 1020/2015;

- in riferimento alla nulla osta idraulico ricevuto, dovranno essere eseguite le prescrizioni riportate all'art. 6 del disciplinare allegato al presente provvedimento;
- le attività di monitoraggio di cui alle prescrizioni nn. 6 e 13 della DGR 1020/2015 dovranno essere eseguite secondo le modalità e le tempistiche approvate dal competente servizio regionale;

DATO ATTO CHE:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso ittiogenico ed idroelettrico;
- il canone per l'anno 2019 per i quantitativi oggetto dell'istanza di variante è pari a € 4.272,27 così ripartito:
 - € 3.353,32 ad uso ittiocoltura per una portata massima di 950 l/s;
 - € 918,95 ad uso idroelettrico per una potenza nominale di 63,7 Kw;
- il deposito cauzionale a garanzia a degli obblighi derivanti dalla concessione medesima che l'utente ha già costituito in data 04.12.2017 per una somma pari a euro 3.280,78, e in data 03.01.2019 per una somma di € 932,50, deve essere integrato nella misura di € 58,99 per un totale di € 4.272,27, pari al canone relativo all'annualità in corso;
- è stato redatto il disciplinare integrativo a quello originale da considerarsi parte integrante del presente che è stato trasmesso per accettazione al richiedente e che il richiedente ha provveduto a restituirlo ad ARPAE datato e firmato per accettazione in data 02.01.2019;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 17.02.2019, la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato i canoni per l'uso della risorsa idrica fino al 2018 compreso;
- è tenuto a versare entro il 31.03.2019 il canone dovuto per l'uso della risorsa idrica per l'annualità in corso;

- è tenuto a versare entro il 31.03.2019 l'integrazione del deposito cauzionale a garanzia a degli obblighi derivanti dalla concessione medesima nella misura di € 58,99; per un totale di € 4.227,27, pari al canone relativo all'annualità in corso;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che possano essere assentiti i quantitativi sopradescritti e per gli usi richiesti dal richiedente come variante non sostanziale alla concessione rilasciata con determina di concessione n. 6843/2015 e variata nella titolarità con determina n. 209/2018 e avente scadenza al 31.12.2021;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta Trocoltura Il Giardino (c.f. PSQLSN74P19E463F) la variante non sostanziale alla concessione già assentita dal Torrente Cedra, in località Selvanizza nel comune di Palanzano (PR) con determina n. 6843/2015 e variata nella titolarità con determina n. 209/2018 consistente nell'utilizzo della risorsa idrica già assentita per utilizzo "itticoltura" per una portata massima di 950 l/s, una portata media di 755 l/s ed un volume massimo di 23.811.840 mc/anno anche a scopo idroelettrico per produrre con un salto idraulico medio di 8,60 m una potenza nominale media annua di 63,7 Kw;
2. di confermare la scadenza della concessione in data 31.12.2021;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto e sua parte integrante e che riporta gli obblighi e le condizioni che regolano la concessione e che il richiedente ha firmato per accettazione in data 02.01.2019;
4. di stabilire che il canone dovuto per l'anno 2019 è pari a € 4.272,27 così ripartito:
 - € 3.353,32 ad uso ittiocoltura per una portata massima di 950 l/s;
 - € 918,95 ad uso idroelettrico per una potenza nominale di 63,7 Kw;
5. di dare atto che quanto dovuto per le annualità precedenti è stato versato dal richiedente;

6. di dare atto che il canone per l'annualità 2019 dovrà essere corrisposto dal concessionario entro il 31.03.2019, a sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
7. di dare atto che l'utente è tenuto ad integrare il deposito cauzionale a garanzia a degli obblighi derivanti dalla concessione entro il 31.03.2019 nella misura di € 58,99 per un totale di € 4.272,27, pari al canone relativo all'annualità in corso;
8. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi al 2019 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
9. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
10. di provvedere a notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata al richiedente e al Servizio RER – VIPSA;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
12. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

Contente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante non sostanziale della concessione PRPPA3193 di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Cedra (codice C.I. 011803000000 1 ER), in località Selvanizza, nel comune di Palanzano (PR), richiesta con istanza in data 21/02/2017 dalla Ditta Trocoltura "Il Giardino" di Pasquali Alessandro (C.F. PSQLSN74P19E463F).

ARTICOLO 1

QUANTITÀ DEL PRELIEVO, USO DELLA RISORSA IDRICA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario potrà utilizzare la risorsa idrica già assentita per utilizzo "itticoltura" per una portata massima di 950 l/s, una portata media di 755 l/s ed un volume massimo di 23.811.840 mc/anno anche ad uso idroelettrico per produrre con un salto idraulico medio di 8,60 m una potenza nominale media annua di 63,7 Kw.
2. L'uso idroelettrico è assentito a far data dal 01.01.2019. La durata della concessione viene confermata fino alla data di scadenza originale è cioè fino al 31.12.2021.

ARTICOLO 2

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE

1. Il prelievo sarà effettuato in corrispondenza di una traversa sul Torrente Cedra in località Palazzo, frazione Selvanizza, nel comune di Palanzano (PR), lungo la sponda in destra idraulica, in terreni demaniali del foglio 41 del catasto del suddetto comune posti fronte ai lotti di proprietà dell'utente catastalmente identificati al foglio n. 41, mappali 454 e 453.
2. L'opera di presa è localizzata su un punto avente le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X=598.027,16, Y=921.603,38.

3. Le portate destinate all'utilizzo in centrale saranno le stesse captate mediante l'esistente opera di presa dell'allevamento ittico, senza alterazione delle modalità di prelievo esistenti.
4. La derivazione avviene tramite:
 - a. tre condotte parallele di subalveo che captano le acque che convogliano la risorsa idrica in vasca di presedimentazione dell'impianto ittiogenico.
 - b. Un manufatto laterale superficiale che convoglia le acque del torrente verso due paratoie piane di dimensioni pari a circa 2,00 x 2,00 m, che trasferiscono le acque derivate nella medesima vasca di raccolta.
5. L'allevamento ittico, attualmente in fase di completa ristrutturazione, si compone di una vasca di presedimentazione, ubicata immediatamente a valle dell'opera di presa, dalla quale le acque derivate sfiorano in un breve canale che alimenta tre serie parallele di vasche di allevamento. L'ultima serie di vasche di allevamento si collega al canale di scarico dell'impianto ittiogenico, che restituisce le acque derivate al corso d'acqua.
6. Il canale di adduzione dell'impianto consentirà il trasferimento in centrale delle portate derivate dal torrente Cedra ed utilizzate dall'allevamento ittico. Esso sarà costituito da un nuovo tratto di canale raccordato al canale di scarico dell'allevamento ittico e si prevede interrato, con larghezza interna costante pari a 3,00 m. Il canale presenterà una lunghezza in asse di 18,00 m circa e sarà dotato di una paratoia di macchina, di una paratoia dissabbiatrice contrappesata e di una griglia metallica avente la funzione di trattenere il materiale grossolano eventualmente trasportato dalla corrente.
7. In sponda destra del canale sarà realizzato uno sfioratore laterale che consente il trasferimento diretto delle portate defluenti al canale di scarico dell'impianto, mediante un canale di by-pass laterale di lunghezza complessiva pari a circa 30,00 m.
8. Il fabbricato di centrale ospiterà le apparecchiature elettromeccaniche costituite da una turbina di tipo Kaplan ad asse verticale con generatore ad asse verticale, dai quadri elettrici di

regolazione e controllo delle paratoie e di tutta la strumentazione di cui si compone l'impianto. La struttura risulterà composta da un locale macchina interrato, di dimensioni interne in pianta pari a 2,50 x 3,00 m, e da un locale tecnico parzialmente interrato, di dimensioni in pianta di 5,00 x 4,30 m e copertura a doppia falda in calcestruzzo con guaina bituminosa ardesiata. L'edificio presenterà una intonacatura in colore locale con gronde e pluviali in lamiera verniciata. L'ingresso sarà munito di portone metallico a tenuta stagna e sul solaio di copertura del locale macchine sarà presente una botola metallica per il calo turbina. L'accesso all'edificio sarà garantito dalla viabilità esistente.

9. Il canale di scarico dell'impianto consentirà la restituzione delle acque turbinate in centrale al torrente Cedra, nel medesimo punto in cui sono attualmente restituite dal canale di scarico dell'allevamento ittico. Il canale si prevede completamente interrato, ad eccezione del tratto terminale di raccordo in alveo, con larghezza interna costante pari a 3,00 m e lunghezza in asse di 15,00 m circa.
10. Esso sarà dotato di panconi di chiusura allo scopo di evitare fenomeni di rigurgito del torrente in occasione di eventi di piena ed il conseguente intasamento della vasca di scarico al di sotto della turbina.
11. In corrispondenza del punto di restituzione saranno realizzati degli adeguati interventi di raccordo con il fondo alveo e la scarpata spondale sarà protetta mediante la realizzazione di una scogliera in massi ben raccordata al muro in pietra esistente.
12. L'opera di restituzione è localizzata su un punto avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=598.250,64, Y=921.684,73.
13. L'impianto idroelettrico sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite il posizionamento di un quadro elettrico per la consegna dell'energia, collegato alla linea BT esistente. Il collegamento si prevede realizzato mediante un cavidotto interrato. In corrispondenza dell'allevamento ittico

sarà predisposto un apposito ingresso che garantirà il libero accesso al quadro di consegna da parte del personale ENEL.

ART. 3

DEFLUSSO MINIMO VITALE/DEFLUSSO ECOLOGICO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, è fatto obbligo al Concessionario di garantire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015, corrispondente a 0,46 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e 0,74 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile).

ART. 4

MODALITÀ DI PRELIEVO

1. Al concessionario è garantito un prelievo iniziale fino a 95 l/s.
2. Per valori di prelievo superiore, il concessionario dovrà garantire il diritto al prelievo fino a 6.000 l/s in capo alla Derivazione in destra idraulica ad uso idroelettrico, così come indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1020/2015.

ART. 5

FUTURE OCCUPAZIONI DI AREE AFFERENTI AL DEMANIO IDRICO

1. Le opere di cui all'art. 2 del presente disciplinare insistono attualmente su aree private.
2. Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà ottenere anche la concessione per l'occupazione di aree afferenti al Demanio Idrico interessate dalla cantierizzazione dell'intervento o indotte da modifiche non sostanziali apportate alle opere o al tracciato di manufatti, condotte, cavidotti e linee aeree in fase di progettazione esecutiva o per l'installazione dei dispositivi per le attività di monitoraggio.

ART. 6

**PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO RILASCIATO DALL'AGENZIA
REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE N.
PGDG/2017/7403 DEL 12/07/2017**

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni derivanti dal parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Civile e acquisito agli atti di ARPAE al prot. n. PGDG/2017/7403 del 12/07/2017 che si riportano di seguito e che si fanno proprie:

- 1) Il manufatto di restituzione dovrà essere costruito senza modificare l'attuale stato di fatto del corso d'acqua in oggetto;
- 2) Saranno a carico della ditta richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime delle acque del torrente Cedra in dipendenza della presente autorizzazione idraulica;
- 3) La presente autorizzazione idraulica si intende rilasciata con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. La ditta richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della presente autorizzazione idraulica, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
- 4) Per tutte le opere realizzate anche in seguito alla emissione della presente autorizzazione idraulica, dovranno essere eseguite, a carico della ditta richiedente, tutti i lavori di manutenzione necessari al mantenimento della loro perfetta efficienza;
- 5) Per effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio all'indirizzo sopra indicato;
- 6) La presente autorizzazione ai soli fini idraulici dovrà essere esibita dal richiedente, ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle opere idrauliche;
- 7) Si precisa che la concessione per l'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata da ARPAE.

In merito alla manutenzione della briglia/traversa, opera funzionale per la derivazione, questa Agenzia recepisce l'accordo concluso con scrittura privata tra i titolari delle concessioni di derivazioni sul torrente Cedra e utilizzatrici dell'opera stessa scrittura depositata dalle ditte con note prot. n. PGDG/2018/13941 del 05/10/2018 - n. PGDG/2018/13997 del 08/10/2018 e agli atti del fascicolo istruttorio, prescrivendo la ripartizione dei costi nella misura del 70% a carico della società Aventron Italia s.r.l e del 30% a carico della società Troticoltura il Giardino Di Pasquali Alessandro.

ART. 7

OBBLIGHI E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE DERIVANTI DALLA NOTA EMESSA DAL SERVIZIO VIPSA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ACQUISITA CON NUM. PROT. PGDG.2018.16729 DEL 26.11.2018.

Il concessionario dovrà rispettare gli obblighi e le condizioni derivanti dalla nota emessa dal Servizio VIPSA e acquisita con num. prot. PGDG.2018.16729 DEL 26.11.2018 che si fanno proprie. Nello specifico la scrittura privata tra la ditta Troticoltura il Giardino e il Concessionario dell'utenza in destra idraulica del T. Cedra deve essere integrata prevedendo la possibilità di lettura giornaliera dei livelli misurati da parte della Ditta Troticoltura il Giardino al fine di permettere una gestione coordinata delle derivazioni nel pieno rispetto delle condizioni di concessione. Resta fermo che i dati provenienti dai monitoraggi dovranno essere trasmessi dalla Ditta Troticoltura il Giardino annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, accompagnati da una relazione di sintesi.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui

indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

2. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di derivazione e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale. Le opere non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresi gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
6. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

7. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 9

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. L'ubicazione delle opere di presa e di restituzione non dovrà essere mai modificata.
2. L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico debba essere assoggettato all'integrazione della scrittura privata di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
3. I lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico debbano essere conclusi e realizzati entro 24 mesi dalla data di adozione del presente atto ovvero entro le tempistiche indicate da ogni altro autorizzazione necessaria qualora i termini indicati non coincidessero;
4. L'inizio dei lavori sarà subordinato alla conferma del nullaosta idraulico da parte dall'ente competente; a tal fine il concessionario dovrà presentare presso l'Agenzia di Protezione civile il progetto esecutivo dell'intervento e del progetto di cantierizzazione e la documentazione inerente l'installazione dei dispositivi per il monitoraggio in area demaniale;
5. In ottemperanza di quanto valutato in sede di procedura di VIA che ha condotto al rilascio della DGR 1020/2105:
 - a. l'attivazione del prelievo sarà subordinato all'ottenimento della variante all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali/ AUA di cui al DPR n. 59/2013 da parte della competente

autorità;

- b. il rinnovo dovrà essere subordinato alla verifica del mantenimento dello Stato Complessivo BUONO del corpo idrico 0118030000001ER, stante le risultanze dei monitoraggi da eseguire e di cui alla DGR 1020/2015;
 - c. ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/06, anche anteriormente alla fase di rinnovo qualora risulti inficiato il mantenimento degli obiettivi previsti dal piano di Gestione, gli enti competenti potranno disporre prescrizioni alla concessione di derivazione e/o revocarla, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
 - d. qualora dagli esiti dei monitoraggi si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell'ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni di funzionamento dell'impianto, con riferimento ai prelievi e ai rilasci.
6. Le attività di monitoraggio di cui alle prescrizioni nn. 6 e 13 della DGR 1020/2015 dovranno essere eseguite secondo le modalità e le tempistiche approvate dal competente servizio regionale.

ART. 10 - DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione dei quantitativi d'acqua pubblica derivati e restituiti, in termini di volume e portata, tramite idonea strumentazione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio ad ARPAE – Direzione Tecnica ed ARPAE – SAC competente per territorio. Il Concessionario è tenuto ad ricevere l'approvazione sulle modalità di misura da

parte del competente servizio regionale prima di attivare il prelievo, qualora non in possesso di tale approvazione.

ARTICOLO 11

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2021.
2. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
3. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo all'amministrazione concedente ed è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 12

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 13

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. La destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso ittigenico ed idroelettrico.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa demaniale concessa. .
3. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
6. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 14

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità in corso del canone.
2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
3. L'Amministrazione concedente può incamerare il deposito oltre che per accertata morosità,

anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ART. 15 - SANZIONI

- 1.** Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda: a) destinazione d'uso diversa da quella concessa; b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; c) mancato pagamento di due annualità del canone. Il concessionario decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.
- 2.** La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 16 - COMUNI RIVIERASCHI E SOVRACANONI

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Parma e il Comune di Palanzano. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Enza ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 17

ALTRI ASPETTI

Gli aspetti non regolamentati nel presente disciplinare rimangono regolati per quanto compatibile

dalla det.6843/2015 e DGR 1020/2015 ed relativi allegati.

ARTICOLO 18

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.